

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 46

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FIANDROTTI, PILLITTERI, SODANO, FINCATO, LENOCI, DIGLIO,  
FERRARI MARTE, BORGOGGIO, SPINI, TEMPESTINI, AMODEO,  
ZAVETTIERI, CRESCO**

*Presentata il 12 luglio 1983*

### Nuove norme in materia di orientamento scolastico e professionale

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le riforme che hanno trasformato, o stanno trasformando, nei contenuti e nelle strutture, le istituzioni scolastiche (distretti, riforma della secondaria superiore, riforma dei programmi della media) e le attività di formazione professionale (legge-quadro, attribuzioni alle regioni di competenze in materia di orientamento), forniscono l'occasione per una approfondita analisi del problema dell'orientamento scolastico e professionale e per l'individuazione di metodologie di intervento che rispondano alle reali esigenze dei giovani e della società.

Sul versante del lavoro, l'offerta tende ad assumere connotazioni autonome rispetto alla domanda-lavoro; tale fattore e l'individualizzazione degli itinerari di vita e di lavoro concorrono a caratterizzare sempre più i processi sociali come processi di transizione: non solo tra scuola e lavoro, ma tra lavoro e lavoro, tra la-

voro e scuola, tra lavoro e formazione professionale, tra lavoro e pensionamento. Negli ambiti comunitari, l'attenzione delle politiche sociali comincia a concentrarsi sulla fenomenologia della transizione continua, anziché sui grandi aggregati (giovani disoccupati operai dell'industria) che appaiono, sempre più, astrazioni statistiche.

In tale quadro, l'orientamento non può più essere considerato un momento successivo al processo educativo, oltretutto legato esclusivamente o quasi all'obiettivo di misurare le capacità in relazione alle esigenze della domanda del mercato del lavoro, ma poiché ne è parte integrante deve ormai identificarsi con il processo educativo stesso.

Inoltre l'emergere di un cittadino nuovo desideroso di scegliere itinerari individuali di vita, di formazione e di lavoro, crea l'esigenza di un processo di assisten-

za alle scelte che si trasforma in un diritto di tutti i cittadini che si trovano impegnati in processi di transizione.

La presente proposta di legge intende anche agevolare il soggetto in transizione che si trova oggi a percorrere un labirinto istituzionale tra i diversi Ministeri e le istituzioni regionali che hanno competenza in materia di orientamento, individuando delle possibili soluzioni per una visione unitaria (anche a livello di competenze) dell'orientamento che è mancata per l'assenza di una organicità normativa.

Questa carenza di una organicità normativa coerente con l'organicità del processo vissuto dal soggetto, si riflette sui singoli vuoti (o limiti) dell'iniziativa legislativa:

1) la riforma della scuola secondaria è tuttora ferma di fronte al nodo irrisolto del *quantum* di professionalità da inserire nei *curricula* (nodo complesso, in un paese in cui tra scuola e formazione professionale vi è un salto istituzionale);

2) il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, liquidando le residue e indubbiamente carenti strutture di orientamento sui due versanti, ha creato su questa materia un *gap* legislativo che è unico in tutto l'occidente avanzato;

3) l'istituto dell'apprendistato (e il suo transitorio surrogato del contratto di formazione) hanno, di fatto, espulso ogni componente formativa presente al loro interno, appiattendosi sulla dimensione di particolari formule contrattuali;

4) i servizi di collocamento, di cui è all'ordine del giorno il parziale riasset-

to (disegno di legge n. 760), nati per garantire pubblicisticamente equità nella distribuzione di lavori omogenei (sostanzialmente secondo il modello del mercato del lavoro bracciantile), appaiono inadatti a compiti promozionali (aiutare l'incontro tra posti e lavoratori profondamente diversificati), fino a rendere problematico il passaggio da un collocamento delle garanzie a un collocamento delle professionalità;

5) la formazione professionale, infine, unica fra le politiche dell'impiego ad aver goduto di un rinnovamento normativo completo, e coerente con lo scenario che si è tracciato (la legge 21 dicembre 1978, n. 845, in cui la struttura modulare degli itinerari formativi, e il *mix* studio-lavoro sono affermati come strutture portanti del servizio) appare caricata di tutte le incertezze e le contraddizioni delle strutture che la precedono, o la seguono, nel processo. Così essa è di fatto destinata a giovani (e solo giovani, per l'assenza di orientamento di adulti) in ritardo scolastico, spesso non motivati (per carenza di orientamento) e che si inseriranno quindi senza garanzie nel mercato del lavoro a valle.

Lo sfilacciamento del quadro delle iniziative normative, in sintesi, trova la sua ragione più profonda nell'assenza di una visione di flusso dei movimenti sul mercato del lavoro: il bisogno emergente, su questo terreno, è quello di istituzioni della transizione, rispettose delle istanze individuali dell'utenza, ma capaci di assicurare a questa informazione ed assistenza.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Finalità dell'orientamento).*

La preparazione ai processi di transizione, non solo tra scuola e lavoro, ma tra lavoro e lavoro, tra lavoro e scuola, tra lavoro e formazione professionale, tra lavoro e pensionamento, è un diritto costituzionale del cittadino.

L'orientamento inteso come metodo per una lettura critica della realtà e per un inserimento consapevole negli itinerari scolastici e formativi, nonché nel mondo del lavoro, è lo strumento che rende effettiva la preparazione ai processi di transizione in attuazione degli articoli 2, 4, 35 e 36 della Costituzione.

## ART. 2.

*(Destinatari dell'orientamento).*

L'orientamento è un servizio di interesse pubblico rivolto a tutti coloro che si trovano coinvolti in processi di transizione (giovani in età scolare, adulti, anziani, ivi compresi gli invalidi civili).

Gli interventi di orientamento sono realizzati dalle strutture pubbliche sia a livello nazionale che regionale.

## ART. 3.

*(Organizzazione).*

Il servizio di orientamento è attivato, ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dalle Regioni che possono istituire appositi centri regionali per l'orientamento nel rispetto delle funzioni demandate in materia ai consigli scolastici distrettuali ed in stretto collegamento con essi.

Le Regioni si avvarranno anche delle proprie strutture di osservazione e rilevazione sul mercato del lavoro promosse in funzione degli adempimenti di cui all'articolo 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, nonché della segreteria tecnica del comitato regionale dell'impiego di cui alla legge 4 agosto 1978, n. 479.

## ART. 4.

*(Assistenza tecnica).*

Per l'adempimento delle proprie funzioni in materia di orientamento, le Regioni e i consigli scolastici distrettuali e provinciali nell'ambito della funzione programmatica loro assegnata in materia di orientamento dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, potranno avvalersi anche dell'assistenza tecnica dell'ISFOL che potrà in tal modo garantire il coordinamento tra sistema scolastico e servizio regionale.

## ART. 5.

*(Competenze dello Stato).*

Il coordinamento dell'attività di orientamento è affidato alla Presidenza del Consiglio che attiva tale funzione:

a) indicando gli indirizzi da osservare per l'attuazione della politica dell'orientamento, sentita la Commissione centrale per l'impiego di cui alle leggi 12 agosto 1977, n. 675, 4 agosto 1978, n. 479, e 21 dicembre 1978, n. 845, ed il Consiglio universitario nazionale;

b) verificando lo stato di attuazione degli indirizzi fissati e promuovendo le misure per darvi impulso.

## ART. 6.

*(Commissione nazionale per l'orientamento).*

È costituita presso la Presidenza del Consiglio per le attività di coordinamento di cui all'articolo 4 la Commissione nazionale per l'orientamento.

La Commissione è composta da:

1) un rappresentante della Presidenza del Consiglio con funzioni di presidente;

2) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

3) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

4) un rappresentante del Ministero del bilancio;

5) un rappresentante del Ministero del tesoro;

6) il presidente del Centro europeo dell'educazione o un rappresentante da lui delegato;

7) un rappresentante del CNEL;

8) un rappresentante del CNR;

9) un rappresentante dell'ISFOL;

10) tre rappresentanti delle regioni, a rotazione.

L'ISFOL svolge funzioni di segreteria tecnica della Commissione nazionale per l'orientamento e predispone, d'intesa con il Centro europeo dell'educazione, la relazione annuale sui problemi dell'orientamento che, approvata dalla Commissione, sarà presentata al Parlamento.

Oltre alle attività indicate nell'articolo 5 la Commissione nazionale per l'orientamento attraverso la segreteria tecnica, ha il compito di:

1) favorire la produzione, l'elaborazione e la diffusione di materiali per lo orientamento;

2) promuovere studi e ricerche sull'orientamento;

3) favorire ed analizzare iniziative sperimentali;

4) promuovere le attività di formazione degli operatori.

## ART. 7.

*(Ruolo delle istituzioni formative).*

Al perseguimento delle finalità di orientamento devono concorrere la scuola, la famiglia, le istituzioni destinate alla formazione professionale, i servizi sociali ed il mondo produttivo.

È centrale a tale fine il ruolo delle istituzioni formative e, tra esse, della scuola.

Nel quadro della programmazione educativa e didattica devono essere unitariamente raccolti e coordinati i contributi e gli interventi disciplinari anche specialistici risalenti a sedi istituzionali diverse.

La scuola, aperta ad ogni esigenza della società, delinea, con l'apporto delle famiglie e dei servizi sociali ed utilizzando ogni esperienza extrascolastica ritenuta utile, i processi formativi adatti a favorire nei soggetti l'assunzione responsabile della capacità autonoma di scelte inerenti gli studi e la transizione dalla scuola alla vita adulta.

Analoga valenza formativa hanno gli interventi promossi a fini di orientamento da aziende, centri di formazione professionali e servizi di informazione in favore degli adulti interessati a scelte inerenti la qualificazione, riqualificazione, specializzazione, i processi di riconversione industriale, la formazione permanente e il pensionamento.

ART. 8.

*(Il personale).*

La Commissione nazionale per l'orientamento predisporrà i profili professionali del personale addetto ai centri di orientamento regionali individuando anche le prove d'ingresso nelle corrispondenti attività e le sedi e le modalità della sua formazione.

La valutazione del servizio prestato in istituzioni pubbliche disciolte con compiti d'orientamento sarà effettuata dalla Commissione nazionale per l'orientamento.

ART. 9.

*(Norma finanziaria).*

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per il quinquennio successivo alla sua entrata in vi-

gore in due miliardi l'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari corrispondenti.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le opportune variazioni, necessarie per l'assolvimento da parte dell'ISFOL, dei compiti di cui all'articolo 6 della presente legge.

Per lo stesso periodo indicato al comma primo del presente articolo, sono assicurati alle Regioni, per l'attuazione dei compiti loro assegnati fondi adeguati ai sensi dell'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.